



S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano

Sede Legale: Via Locchi 19 - 34123 TRIESTE - Tel.: 040/3189111 Fax 040/3189235

Centro Servizi Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (Ud) - Tel. 0432/925111 Fax 0432/925399

Cap.Soc. € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste n. 14-195 Reg. Imprese di Trieste P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia

Sito Internet <http://www.autovie.it>

*Servizio per lo svolgimento delle funzioni di
Medico Competente aziendale e
di tutte le attività correlate al servizio di
Sorveglianza Sanitaria
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
(geom. Angelo Bertoli)

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 –REQUISITI MINIMI DEI MEDICI COMPETENTI, DEL PERSONALE SANITARIO E DELLE STRUTTURE SANITARIE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'OPERATORE ECONOMICO.....	3
ART. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 5 – ATTIVITA' A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	7
ART. 6 – AMMONTARE DELL'APPALTO	8
ART. 7 – PROROGA DELL'APPALTO	8
ART. 8 – COMPITI DEI MEDICI COMPETENTI	8
ART. 9 – SORVEGLIANZA SANITARIA	10
ART. 10 – RELAZIONE TECNICA	13
ART.11 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI DELLA SOCIETA'	14
ART. 12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	14
ART. 13 – SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO.....	16
ART. 14 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE	16
ART. 15 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'	16
ART . 16 – RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	17
ART. 17 – DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 18 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	18
ART. 19 – SUBAPPALTO	18
Allegati: 19	

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina il servizio per lo svolgimento di:

1. tutte le attività correlate alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) della S.p.A. Autovie Venete (di seguito "Società") e tutti i servizi svolti da parte dei Medici Competenti (che verranno nominati da parte del Datore di Lavoro della S.p.A. Autovie Venete, o da suo Delegato, a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto) previsti dal Titolo I capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
2. qualsiasi attività prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoratore ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
3. tutte le attività dei Medici Competenti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici (secondo la frequenza indicata **nell'allegato 1** del presente Capitolato Speciale di Appalto) svolti dai Medici Competenti e/o dal personale sanitario messo a disposizione da parte dell'Operatore economico, al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 e s.m.i.;
4. oltre alle attività sopra riportate l'Operatore economico potrà fornire eventuali corsi di formazione, attinenti alla materia, su richiesta del Datore di Lavoro, o da suo Delegato o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società;
5. qualsiasi tipo di accertamento diagnostico e specialistico suppletivo, non compreso dall'attuale protocollo di sorveglianza sanitaria allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto (vedi allegato n. 1), richiesto da parte del Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta dal lavoratore;
6. tutte le attività ordinarie e straordinarie (es.: informazione e formazione, partecipazione a convegni, etc.) richieste da parte del Datore di lavoro della Società e/o suo Delegato e/o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Le modalità con le quali il servizio dovrà essere eseguito sono indicate, come requisiti minimi, agli articoli successivi del presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto sarà di complessivi mesi 60 (sessanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio redatto in doppio esemplare e firmato dal Responsabile unico del procedimento, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Operatore economico entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento.

ART. 3 –REQUISITI MINIMI DEI MEDICI COMPETENTI, DEL PERSONALE SANITARIO E DELLE STRUTTURE SANITARIE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico dovrà avere nella propria organizzazione la disponibilità di:

Medici Competenti:

- n. 2 Medici iscritti all'ordine dei Medici, nello specifico elenco ministeriale, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. che devono garantire il servizio di Medico Competente per tutta la durata contrattuale, pena esclusione dalla procedura di gara e/o rescissione contrattuale.

Personale sanitario:

- almeno n. 2 infermieri professionalmente idonei all'esecuzione degli accertamenti sanitari previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria di cui **all'Allegato 1**. Il personale sanitario dovrà essere coordinato direttamente dall'Operatore economico sulla base delle indicazioni fornite dai Medici Competenti.

L'Operatore economico dovrà inoltre garantire la disponibilità di:

Strutture sanitarie:

- n. 3 strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o n. 3 convenzioni attive con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate per l'esecuzione degli accertamenti e delle eventuali attività diagnostiche, esami clinici e visite specialistiche e/o suppletive, richieste dai Medici Competenti, ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione, dislocate sul territorio come meglio specificato al successivo art. 4 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Inoltre l'Operatore economico dovrà dotarsi di tutta la strumentazione necessaria per l'esecuzione dei suddetti accertamenti.

La nomina dei Medici Competenti verrà effettuata dal Datore di Lavoro o suo Delegato a seguito del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Considerato quanto sopra, il Datore di lavoro o suo Delegato provvederà a nominare ogni Medico Competente per una o più sedi Societarie. Ogni singolo Medico competente non potrà operare, salvo casi eccezionali, presso le sedi della Società per cui non è stato nominato da parte del Datore di Lavoro della Società e/o suo Delegato.

Tra i Medici Competenti messi a disposizione, da parte dell'Operatore economico, sarà individuato un Medico Competente con funzioni di coordinamento (di seguito Medico competente coordinatore) ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Medico Competente coordinatore dovrà aver svolto l'incarico di Medico Competente, per conto di una amministrazione pubblica o di un soggetto privato con un numero di dipendenti almeno pari a n. 150 unità per almeno complessivi 12 (dodici) mesi continuativi nel triennio 2013 – 2016 pena esclusione dalla procedura di gara;

Salvo che in casi di forza maggiore non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione dei Medici Competenti a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto. In caso di inderogabile necessità l'Operatore economico potrà proporre alla Società la sostituzione di un solo Medico Competente. Il Responsabile Unico del Procedimento, verificati i requisiti del Medico Competente proposto che dovranno essere comunque equivalenti a quello di cui viene chiesta la sostituzione, potrà dar

seguito alla sostituzione congiuntamente al Datore di Lavoro o suo Delegato che in seguito provvederà alla nuova nomina.

ART. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le prestazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:

a) svolgimento di attività ordinarie e straordinarie presso le sedi di lavoro della Società, di seguito elencate:

- Caselli autostradali di: Trieste, Redipuglia, Villesse, Plamanova, Udine sud, San Giorgio di Nogaro, Latisana, Portogruaro, Cordignano, Godega di Sant'Urbano, San Stino, Cessalto, San Donà di Piave, Meolo e Venezia Est;
- Centri servizi di Palmanova, Cessalto e Porcia;
- Sedi Legale della Società a Trieste in Via Locchi, e Sede della Società a Trieste in Via Lazzaretto Vecchio;
- Tutte le rimanenti sedi dislocate lungo l'estesa autostradale di competenza della Società indicate all'allegato n. 3.

b) svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente tra cui le visite mediche previste all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. presso i locali messi a disposizione da parte della Società, di seguito elencate:

- Sede della Società a Trieste in Via Lazzaretto Vecchio o Sede Legale della Società a Trieste in Via Locchi;
- Sede della Società presso l'Area di Servizio Gonars Nord;
- Sede della Società presso il Centro Servizi di Cessalto.

Nello specifico tutti i lavoratori della S.p.A. Autovie Venete saranno divisi in n. 3 macrogruppi e verranno inviati in visita presso una delle sedi sopracitate, in base all'ubicazione della propria sede di lavoro. La suddivisione dei lavoratori è indicata **all'allegato 2** del presente Capitolato speciale di appalto.

c) svolgimento delle attività diagnostiche, esami clinici e visite specialistiche e/o suppletive presso le sedi di studi medici e/o ambulatori, messi a disposizione da parte dell'Operatore economico e come di seguito indicato al comma 5.

2. L'Operatore economico dovrà provvedere, a propria cura e spese, a dotarsi di tutte le attrezzature e/o strumentazione necessaria ai Medici competenti e al personale sanitario messo a disposizione dall'Operatore economico stesso, per lo svolgimento di tutti gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria che possono essere svolti presso i locali messi a disposizione da parte della Società.

3. I Medici Competenti ed il personale sanitario messo a disposizione da parte dell'Operatore economico, dovranno svolgere presso i tre locali sopracitati, messi a disposizione della Società, tutte le attività di seguito indicate:

- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
4. I Medici Competenti ed il personale sanitario messo a disposizione dall’Operatore economico dovranno svolgere presso i tre locali messi a disposizione della Società i seguenti accertamenti:
- screening della funzione visiva tramite “visiotest”;
 - misurazione della pressione arteriosa;
 - esami audiometrici;
 - spirometria;
 - prelievi ematochimici;
 - prelievi delle urine;
 - eventuali vaccinazioni in base al giudizio espresso dal Medico Competente Coordinatore.
5. L’Operatore economico dovrà inoltre disporre di:
- n. 3 strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o n. 3 convenzioni attive con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate per l’esecuzione degli accertamenti e delle eventuali attività diagnostiche, esami clinici e visite specialistiche e/o suppletive, richieste dai Medici Competenti, ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Le strutture sanitarie sopraindicate dovranno essere dislocate secondo le indicazioni di seguito riportate e dovranno essere facilmente raggiungibili da parte dei lavoratori della Società, come di seguito indicato:

- n. 1 struttura sanitaria pubblica o privata in Provincia di Trieste ubicata entro un raggio di 20 km dalla Sede Legale della Società in Via Locchi, 19 a Trieste;
- n. 1 struttura sanitaria pubblica o privata in provincia di Udine ubicata entro un raggio di 35 km dalla sede della Società del Centro Servizi di Palmanova;
- n. 1 struttura pubblica o privata in provincia di Treviso ubicata entro un raggio di 35 km dalla sede della Società del Centro Servizi di Cessalto o in alternativa n. 1 struttura pubblica o privata in provincia di Venezia ubicata entro un raggio di 35 km dalla sede della Società del Centro Servizi di Cessalto.

Tale richiesta nasce dalla necessità, da parte della Società, di limitare il più possibile gli spostamenti, da parte del personale dipendente, per lo svolgimento degli eventuali accertamenti specialistici (es.: attività diagnostiche, esami clinici e visite specialistiche e/o suppletive). In caso

di necessità il lavoratore sottoposto ad accertamento diagnostico, specialistico e/o suppletivo si recherà presso la struttura sanitaria più vicina alla propria sede di lavoro, offerta dall'Operatore economico.

Tutte le strutture sanitarie, pubbliche o private, sopracitate dovranno essere accreditate secondo le normative regionali di riferimento e dovranno risultare inserite negli appositi albi regionali.

Gli accertamenti diagnostici, specialistici e/o suppletivi comprenderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specialità:

- allergologia;
- cardiologia;
- dermatologia;
- oculistica;
- ortopedia;
- radiologia;
- psichiatria;
- fisiatria;
- pneumologia;
- psicologia;
- misurazione della pressione arteriosa;
- esami audiometrici;
- spirometria;
- prelievi ematochimici;
- prelievi delle urine;
- eventuali vaccinazioni in base al giudizio espresso dai Medici Competente.

ART. 5 – ATTIVITA' A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Saranno a carico dell'Operatore economico tutte le attività di seguito indicate:

1. tutte le attività svolte dai n. 2 Medici Competenti;
2. tutte le attività svolte dal personale sanitario (infermieri) messo a disposizione da parte dell'Operatore economico;
3. tutti gli accertamenti diagnostici, specialistici e/o suppletivi;
4. tutte le prestazioni richieste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel corrispettivo offerto da parte dell'Operatore economico dovranno essere inclusi inoltre tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, comprensivi di tutte le spese, nessuna esclusa; in particolare nello stesso trova capienza ogni spesa relativa ad attrezzature e dotazioni personali, trasferte, assicurazioni obbligatorie, indennità per prestazioni fuori zona, oneri per il trasporto delle eventuali attrezzature, del personale e dei tempi impiegati dallo stesso nei trasferimenti dalla sede dell'Operatore economico alla sede di competenza della Società, sia in andata che in ritorno, il pagamento dei pedaggi autostradali, le spese generali e gli utili.

Sono a totale onere e cura dell'Operatore economico tutte le risorse, i mezzi, le attrezzature e gli strumenti necessari per assicurare la gestione del servizio in oggetto.

Il presente servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto. L'operatore economico si impegnerà ad effettuare il presente servizio con regolarità ed efficienza.

Sarà a totale carico dell'Operatore economico fornire copia completa degli accertamenti sanitari ai dipendenti della Società unitamente al giudizio di idoneità alla mansione svolta.

ART. 6 – AMMONTARE DELL'APPALTO

La valutazione economica globale è stabilita in Euro 205.437,50 + IVA (Euro duecentocinquemilaquattrocentotrentasette/50) soggetti a ribasso d'asta e Euro 1.086,60 (Euro milleottantasei/60) per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 206.524,10 (Euro duecentoseimilacinquecentoventiquattro/10) al netto dell'IVA.

L'importo di euro 205.437,50 risulta dalla somma di euro 175.437,50 (centosettantacinquemilaquattrocentotrentasette/50) per lo svolgimento di tutte le prestazioni ordinarie previste dal protocollo di sorveglianza sanitari, per lo svolgimento di tutti i sopralluoghi da parte dei Medici Competenti e per la partecipazione alle riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e/o alle riunioni indette dal Datore di lavoro o suo Delegato e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto secondo quanto indicato all'allegato n. 4 del presente Capitolato Speciale di Appalto ed euro 30.000 (trentamila/00) quale importo massimo presunto per gli eventuali accertamenti diagnostici e specialistici suppletivi richiesti dai Medici Competenti, non compresi nel protocollo di sorveglianza sanitaria.

ART. 7 – PROROGA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto potrà essere modificata esclusivamente nel caso in cui al termine del servizio in oggetto le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Operatore economico non dovessero risultare concluse per cause impreviste e imprevedibili, così come previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un periodo non superiore ai sei mesi.

Nel caso in cui la durata dell'appalto dovesse subire delle modifiche per la motivazione sopracitata, l'Operatore economico sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni senza pretendere alcun tipo di compenso aggiuntivo rispetto ai prezzi offerti in fase di presentazione dell'offerta, per lo svolgimento del servizio in oggetto.

In tal caso la Società potrà richiedere all'Operatore economico una variazione in aumento fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

ART. 8 – COMPITI DEI MEDICI COMPETENTI

Ogni Medico Competente nominato dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ed in particolare agli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, richiamati dagli art. 38-39-40-41-42 e dalle attività di consulenza globale per i problemi di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro precisate negli art. 25-29-35-45.

Il Medico Competente con funzione di coordinatore dovrà inoltre:

- fornire assistenza al Datore di lavoro o suo Delegato e/o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- fornire assistenza al Datore di lavoro o suo Delegato e/o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle attività di analisi e di monitoraggio ambientale;
- fornire assistenza al Datore di lavoro o suo Delegato e/o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'esame di schede tossicologiche di eventuali prodotti utilizzati;
- collaborare alle attività di informazione e di formazione;
- rilevare i dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- partecipare alle riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- fornire assistenza alla Società nella definizione del migliore inserimento lavorativo delle persone assunte nelle categorie protette, nella concessione del telelavoro e nell'esame delle eventuali richieste da parte dei lavoratori di trasformazione dell'orario di lavoro;
- fornire assistenza al Datore di lavoro o suo Delegato e/o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella definizione delle modalità di applicazione e di controllo delle limitazioni e/o prescrizioni allo svolgimento della mansione lavorativa;
- fornire assistenza al Datore di lavoro o suo Delegato e/o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'esame dei casi di infortunio;
- svolgere periodicamente visite agli ambienti di lavoro congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- a collaborare con il Datore di lavoro o suo Delegato nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogniqualvolta il Datore di Lavoro o suo Delegato ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare a tal fine, in accordo con il RSPP, un incontro per il quale il Medico si deve rendere disponibile a partecipare. Il Datore di Lavoro o suo Delegato può chiedere al Medico Competente coordinatore di far pervenire a lui e al relativo RSPP, entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni al proprio documento di valutazione dei rischi; il Medico Competente coordinatore deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria;
- fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., il Medico Competente coordinatore, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro o suo Delegato, trasmette a questi, al RSPP e al Responsabile del Procedimento, una relazione riassuntiva sui propri compiti sopradicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore di lavoro stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari all'eliminazione o riduzione dei rischi;
- nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, etc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., il Medico Competente coordinatore collabora con il Datore di Lavoro o suo Delegato per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore;
- trasmettere all'ASL e alla Società, tramite il Responsabile del Procedimento, i dati sanitari previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche o integrazioni al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto attiene i compiti del Medico Competente.

Entrambi i Medici Competenti dovranno garantire la propria presenza, presso gli ambulatori messi a disposizione della Società, per almeno n. 2 ore settimanali cadauno e, se di loro necessità dovrà essere presente anche il personale sanitario nella misura minima di n. 1 operatore per Medico Competente. Tale periodicità potrà essere variata, in diminuzione o aumento, solo dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sarà comunicata via fax o mail all'Operatore economico stesso. Nel caso in cui la presenza dei Medici Competenti non risultasse necessaria, in base alla periodicità delle visite mediche previste nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria, sarà cura dell'Operatore economico concordare le date di visita congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I Medici Competenti dovranno effettuare, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da loro stabilita in base alla valutazione dei rischi, i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le

sedi Sociali sopracitate e indicate all'Allegato 3 (planimetria estesa autostradale di competenza della S.p.A. Autovie Venete ed elenco sedi di competenza; l'elenco è puramente indicativo e può subire variazioni), e a tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio del servizio. L'Operatore economico darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro o suo Delegato e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il RSPP si riserva la facoltà che il sopralluogo avvenga congiuntamente. Per ogni sopralluogo l'Operatore economico, invierà al Datore di Lavoro o suo Delegato e al RSPP (tramite posta elettronica), entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale redatto dal Medico Competente o Medico Competente con funzione di coordinatore che tra l'altro evidenzierà eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Operatore economico acquisire le informazioni necessarie.

I Medici Competenti saranno obbligati a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. con il Datore di Lavoro o suo Delegato. In occasione delle riunioni i Medici Competenti dovranno comunicare al Datore di Lavoro o suo Delegato, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornirà indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Inoltre su base trimestrale e/o su richiesta del Datore di Lavoro o suo Delegato e/o del RSPP dovranno presentare relazione reportistica in formato elettronico editabile dei dati relativi alla Sorveglianza Sanitarie con il dettaglio delle prestazioni effettuate in base alle richieste proposte dal Datore di Lavoro o suo Delegato o dal RSPP. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra sarà effettuata dal Datore di Lavoro o suo Delegato, o tramite il suo Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nel corso di ogni anno potrebbero essere convocate più riunioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., data la presenza, di numerose sedi aziendali della Società.

I Medici Competenti sono tenuti inoltre a:

- a) collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;
- b) garantire, su richiesta del Datore di Lavoro o suo Delegato o del RSPP, la propria presenza presso le sedi della Società per far fronte ad eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.

In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della salute e sicurezza, organizzati dalla Società, i Medici Competenti, su richiesta del Datore di Lavoro o suo Delegato o del RSPP, dovranno garantire la loro presenza e dare il proprio apporto in materia sanitaria.

ART. 9 – SORVEGLIANZA SANITARIA

1. L'operatore economico entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, firmato dal Responsabile unico del procedimento, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Operatore economico stesso dovrà presentare un programma generale delle attività per l'intera durata contrattuale, tra cui il programma di Sorveglianza sanitaria, il programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro con l'eventuale proposta di incontri e/o attività ritenuti necessari al miglioramento del servizio;

2. L'Operatore economico dovrà gestire l'organizzazione dei Medici Competenti;
3. L'Operatore economico dovrà gestire tutta l'organizzazione necessaria al fine di eventuali prenotazioni di esami specialistici o suppletivi concordando le date delle visite con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
4. L'Operatore economico dovrà garantire che tutte le attività dovranno essere opportunamente programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle visite, nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici, nella restituzione dei risultati al fine di ridurre al minimo i disagi e l'interferenza con la normale attività lavorativa del personale dipendente della Società;
5. L'Operatore economico, salvo cause di forza maggiore (es.: malattia del lavoratore, infortunio del lavoratore, ferie del lavoratore, ecc.), dovrà garantire che le visite con i Medici Competenti e/o gli accertamenti sanitari previsti nel protocollo di sorveglianza sanitaria vengano svolti entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza indicata negli esiti o nei giudizi di idoneità redatti dai Medici Competenti di ogni singolo lavoratore della Società;
6. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., il Datore di Lavoro o suo Delegato e/o persona da lui designata lo comunica all'Operatore economico ed ai Medici Competenti i quali, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro 15 gg dalla comunicazione. L'Operatore economico dovrà garantire che le visite svolte dai Medici competenti, a seguito di richiesta da parte dei lavoratori, vengano svolte entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta stessa;
7. L'Operatore economico dovrà garantire che gli esiti degli accertamenti sanitari vengano trasmessi ai Medici Competenti entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui è stata svolto l'accertamento stesso;
8. I Medici Competenti, entro due giorni lavorativi dalla conclusione della visita medica, consegnerà o invierà al Datore di Lavoro o suo Delegato e/o persona da lui designata e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. I Medici Competenti, inoltre, dovranno comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro o suo Delegato, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi. In ogni caso nulla è riconosciuto all'Operatore economico per le mancate presentazioni di cui sopra.
9. L'Operatore economico dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la programmazione mensile relativa alla sorveglianza. La programmazione della sorveglianza sanitaria dovrà essere inviata entro e non oltre il ventesimo giorno di ogni mese per il mese successivo, al fine di consentire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la redazione e l'invio delle convocazioni dei dipendenti alla Direzione Personale ed Organizzazione;
10. L'Operatore economico dovrà eseguire il protocollo sanitario di cui all'**allegato 1** sulla base dei Gruppi Omogenei di Rischio attualmente presenti in Società e sulla base delle prestazioni specialistiche attualmente svolte ed elencate **nell'allegato 4**.

11. Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà in seguito, essere integrato o variato, solo ed esclusivamente dal Medico Competente coordinatore, tenendo conto, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro e delle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. indette dal Datore di Lavoro o dal suo Delegato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e/o suo Delegato e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. La sorveglianza sanitaria, dovrà essere eseguita in ottemperanza dell'art. 41 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto anche degli obblighi derivanti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007), dell'Accordo Stato/Regioni rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008 (Sostanze stupefacenti) e dalla Legge 30.3.2001 n.,125 art. 15 "Disposizioni per la sicurezza sul lavoro" e del provvedimento Conferenza Stato/Regioni 16 marzo 2006 (Alcool).
12. All'Operatore economico verranno consegnate formalmente le cartelle cliniche di tutti i lavoratori della Società sottoposti a sorveglianza sanitaria, attualmente custodite dal Policlinico Triestino S.p.A., affidatario del servizio in oggetto nel periodo compreso tra maggio 2014 e marzo 2017.
13. L'Operatore economico, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, dovrà garantire inoltre quanto di seguito riportato:
- avere la disponibilità di n. 3 strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o n. 3 convenzioni attive con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate per l'esecuzione degli accertamenti e delle eventuali attività diagnostiche, esami clinici e visite specialistiche e/o suppletive, richieste dai Medici Competenti, ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione; ubicate secondo quanto indicato all'art. 4 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - disporre di un ambiente idoneo e sicuro per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie (nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i.);
 - avere nella propria organizzazione e destinare all'attività di Medico competente, garantendo il servizio per tutta la durata contrattuale, pena esclusione dalla procedura di gara e/o rescissione contrattuale, n. 2 Medici iscritti all'ordine dei Medici e nello specifico elenco ministeriale ed in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Medico Competente coordinatore, che sarà nominato dal Datore di lavoro della Società o suo Delegato dovrà aver svolto l'incarico di Medico Competente, per conto di una amministrazione pubblica o di un soggetto privato con un numero di dipendenti almeno pari a 150 unità per almeno complessivi 12 (dodici) mesi continuativi nel triennio 2013 – 2016 pena esclusione dalla procedura di gara;
 - avere nella propria disponibilità personale sanitario (almeno n. 2 infermieri) professionalmente idonei all'esecuzione degli accertamenti sanitari previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria e la strumentazione necessaria per l'esecuzione dei suddetti accertamenti presso le sedi della Società indicate all'art. 4 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
14. Il Medico Competente coordinatore, dovrà:
- organizzare e uniformare l'attività del secondo Medico Competente;

- standardizzare i documenti elaborati dal secondo Medico Competente;
 - fornire attività di consulenza alla Società sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro;
15. Al termine del servizio in oggetto l'Operatore economico dovrà restituire alla Società tutte le cartelle sanitarie dei dipendenti aggiornate e complete di tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti.
 16. L'Operatore economico dovrà fornire alla Società un recapito telefonico mobile del Medico Competente coordinatore e del Medico Competente che verranno utilizzati dal Datore di lavoro o suo Delegato o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per eventuali comunicazioni urgenti.
 17. Entrambi i Medici Competenti dovranno garantire la propria presenza, presso gli ambulatori messi a disposizione della Società, per almeno n. 2 ore settimanali cadauno e, se di loro necessità dovrà essere presente anche il personale sanitario nella misura minima di n. 1 operatore per Medico Competente. Tale periodicità potrà essere variata, in diminuzione o aumento, solo dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sarà comunicata via fax o mail all'Operatore economico stesso. Nel caso in cui la presenza dei Medici Competenti non risultasse necessaria, in base alla periodicità delle visite mediche previste nel protocollo di Sorveglianza Sanitaria, sarà cura dell'Operatore economico concordare le date di visita congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
 18. Gli accertamenti diagnostici, specialistici richiesti dai Medici Competenti al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 e s.m.i., dovranno essere svolti secondo la frequenza indicata **nell'Allegato 1** del presente Capitolato Speciale di Appalto;
 19. Il Datore di Lavoro o suo Delegato e/o persona da lui designata comunicherà ai Medici Competenti i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; gli accertamenti dovranno essere effettuati dai Medici Competenti entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro o suo Delegato o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In caso di idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità dovrà essere trasmesso entro 2 gg dalla redazione del certificato al Datore di Lavoro o suo Delegato e/o persona da lui designata al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato.
 20. I Medici Competenti collaboreranno con il Datore di Lavoro o suo Delegato e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.
 21. L'Operatore economico dovrà garantire che tutti gli esiti delle visite mediche saranno allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ART. 10 – RELAZIONE TECNICA

L'Operatore economico dovrà redigere una relazione, da allegare all'interno dell'offerta tecnica, indicante tutti gli elementi di seguito indicati:

T1: la descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione del servizio che si intende offrire, dettagliando lo schema operativo di visite e controlli sanitari specifici per le varie tipologie di rischio;

T2: le migliorie offerte ed applicate al servizio in oggetto da parte dell'Operatore Economico senza costi aggiuntivi per la Società.

La relazione tecnica presentata non dovrà superare le n. 35 facciate utilizzando lo stile Times New Roman, altezza 12, interlinea 1 con bordi pagina normali.

ART.11 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI DELLA SOCIETA'

1. Le prestazioni richieste riguardano: i dipendenti (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Le attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte dei Medici Competenti sono quelle previste dal protocollo sanitario. Complessivamente al 01/11/2016 i dipendenti della Società sono: **n. 650**, lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
2. Le sedi della Società messe a disposizione dalla Società per i Medici Competenti o per il personale sanitario offerto dall'Operatore economico, sono riportate **nell'Allegato 2** (locale adibito ad uso ufficio).
3. Il numero di dipendenti e le sedi Societarie di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Operatore economico in base all'offerta presentata.

ART. 12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il Servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con delibera n. 1005 dd. 21.09.2016, sulla base dei seguenti criteri specifici come di seguito elencati:

A) Offerta tecnica: Punti 70/100;

B) Offerta economica: Punti 30/100.

A) Offerta tecnica:

I parametri relativi all'offerta tecnica verranno valutati, secondo il criterio del confronto a coppie tra le offerte presentate da parte di ciascun Operatore economico. I parametri valutati da parte di ciascun componente della commissione di gara riguarderanno gli elementi T1 e T2 della relazione tecnica indicata all'art. 10 del Presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- T1: "descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione del servizio che si intende offrire, dettagliando lo schema operativo di visite e controlli sanitari specifici per le varie tipologie di rischio – da 0 a 35 punti";
- T2: "le migliorie offerte ed applicate al servizio in oggetto da parte dell'Operatore economico senza costi aggiuntivi per la Società – da 0 a 35 punti".

La Commissione, ai fini dell'attribuzione dei punteggi nel confronto a coppie, valuterà le proposte dei concorrenti - per ciascun elemento oggetto di attribuzione di punteggio.

L'attribuzione dei punteggi con il metodo del confronto a coppie seguirà quanto indicato nelle linee guida A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Per ciascun elemento oggetto di valutazione, la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie sarà trasformata in coefficienti compresi tra 0 ed 1, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando linearmente a tale somma massima le altre somme. Tali coefficienti verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo fissato per ciascun elemento.

B) Offerta economica:

Verrà assegnato rispettivamente il punteggio massimo previsto di (20 punti) per lo svolgimento di tutte le attività previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria (secondo quanto indicato all'allegato n. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto) di tipo ordinario; ed il punteggio massimo previsto di (10 punti) per lo svolgimento di qualsiasi tipo di accertamento diagnostico e specialistico suppletivo, non compreso dall'attuale protocollo di sorveglianza sanitaria.

I punteggi massimi saranno assegnati secondo i criteri di seguito riportati:

Prezzo per lo svolgimento di tutte le attività previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria (secondo quanto indicato all'allegato n. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto) - Massimo Punteggio 20/100.

$$E1 = \frac{Pg1 - Pi1}{Pg1 - Pmin1} \times 20$$

In cui: **E1** = punteggio totale attribuito al concorrente
Pg1 = prezzo a base di gara
Pi1 = prezzo offerto dal concorrente in esame
Pmin1 = prezzo più basso offerto dal concorrente i-esimo
20 = punteggio massimo attribuibile per il fattore ponderale prezzo

Ribasso per lo svolgimento di qualsiasi tipo di accertamento diagnostico e specialistico suppletivo, non compreso dall'attuale protocollo di sorveglianza sanitaria, inteso come percentuale di ribasso offerto dall'Operatore economico alle tariffe indicate nel nomenclatore tariffario di specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia. – Massimo Punteggio 10/100.

$$E2 = \frac{Rx}{Rb} \times 10$$

In cui: **E2** = punteggio totale attribuito al concorrente
Rb = maggior percentuale di ribasso offerto dall'Operatore economico alle tariffe indicate nel nomenclatore tariffario di specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Rx = percentuale di ribasso offerta dall'Operatore economico i-esimo
10 = punteggio massimo attribuibile

L'Operatore economico dovrà compilare **l'apposito allegato 5** al presente Capitolato speciale d'appalto.

Nell'assegnazione dei punteggi i relativi valori, sia qualitativi sia economici, **saranno arrotondati al secondo decimale.**

Il servizio verrà aggiudicato all'Operatore economico la cui offerta avrà ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto.

In caso di offerte con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà l'appalto all'offerta che avrà riportato il più alto punteggio per l'offerta tecnica.

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate.

La Società procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente ed idonea.

ART. 13 – SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

L'Operatore economico sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente presso la Società.

La Società è tenuta ad informare l'Operatore economico che presta attività presso la medesima sui rischi presenti presso gli ambienti di lavoro frequentati e sulle misure di prevenzione e protezione eventualmente adottate, ivi comprese quelle relative alla gestione dell'emergenza.

La ditta dovrà inoltre attenersi alle indicazioni riportate nel DUVRI elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte della Committente S.p.A. Autovie Venete.

ART. 14 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

L'Operatore economico dovrà costituire, a garanzia di esatto adempimento degli oneri contrattuali, apposita fideiussione secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Operatore economico dovrà inoltre, prima della firma del contratto, stipulare apposita polizza di Responsabilità Civile Professionale verso terzi specifica per il servizio oggetto dell'appalto, di efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data del verbale di regolare esecuzione emesso dalla Società e secondo quando previsto dalle normative vigenti.

ART. 15 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società, per consentire all'Operatore economico di avviare e svolgere le attività dedotte in contratto con la massima efficienza ed efficacia, si impegna a fornire su richiesta dello stesso, attraverso i propri uffici, tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione dell'incarico.

ART. 16 – RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

L'Operatore economico s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

Per tutta la durata dell'espletamento delle attività oggetto dell'incarico, l'Operatore economico potrebbe ricevere o aver accesso a informazioni e/o documenti riservati; tali informazioni e/o documenti potranno essere utilizzati dall'Operatore economico solo per adempiere alle obbligazioni oggetto del presente servizio e, in ogni caso, non potranno essere utilizzati per finalità estranee all'adempimento delle stesse. E' vietato comunicare a terzi e/o riprodurre tali informazioni e/o documenti anche dopo la cessazione del presente incarico.

L'Operatore economico si impegna, altresì, a mantenere riservato e, pertanto, a non divulgare e/o rendere noti a terzi gli esiti dell'attività commissionata nonché il materiale prodotto per la Società e/o consegnato alla stessa ai sensi del presente incarico.

Si precisa che le cartelle sanitarie dovranno essere conservate presso le sedi dell'Operatore economico.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Operatore economico rimarrà responsabile nei confronti della Società, restando salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In rispetto alla normativa sulla privacy l'Operatore economico tratterà, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento, i dati personali e sensibili dei lavoratori dipendenti della Società in conformità alle previsioni del Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i. nonché alle disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

ART. 17 – DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Società nominerà, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con il compito di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Operatore economico dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di verificare che lo svolgimento del servizio in oggetto avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto.

Il predetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà, in ogni momento, controllare la perfetta esecuzione e l'effettivo servizio svolto.

La presenza dello stesso non libererà l'Operatore economico dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti la conduzione dell'attività contrattuale, dall'esecuzione a regola d'arte della stessa, dalla rispondenza alle clausole contrattuali, dalle norme del presente Capitolato, nonché dall'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, di protezione collettiva ed individuale applicate in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti ed in conformità al DUVRI emesso dalla Società.

L'Operatore economico dovrà fare riferimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni di qualsiasi genere e natura.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione, o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Operatore economico sarà tenuto a richiedere tempestivamente al suddetto Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli opportuni chiarimenti in merito.

Nell'espletamento del presente appalto, l'Operatore economico non potrà ricevere istruzioni o

direttive di alcun genere se non dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Considerato che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto provvederà a svolgere le seguenti funzioni:

- presenterà periodicamente al Responsabile unico del procedimento un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- potrà proporre modifiche e varianti al contratto;
- comunicherà al Responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte inerenti gli aspetti tecnici che potrebbero influire sull'esecuzione del contratto redigendo appositi verbali in contraddittorio con l'Operatore economico.

ART. 18 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

- a) liberi professionisti, medici associati in conformità alle vigenti norme di legge, che svolgono in proprio l'attività, ciascuno per la propria specializzazione;
- b) società di medici professionisti;
- c) società fornitrici di servizi sanitari;
- d) soggetti pubblici fornitori di servizi sanitari;
- e) raggruppamenti temporanei di liberi professionisti medici;
- f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti.

In sede di offerta dovranno essere indicati i nominativi dei Medici e del personale sanitario messo a disposizione da parte dell'Operatore economico, per i quali sarà indispensabile allegare dettagliato curriculum professionale, comprovante i requisiti richiesti all'art. 3 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Gli Operatori economici devono possedere i necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti dalla legge ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Operatore economico dovrà essere in possesso, per l'esercizio dell'attività, delle abilitazioni, iscrizioni, autorizzazioni necessarie sia per quanto concerne i medici che svolgeranno l'attività, sia per quanto concerne il personale sanitario messo a disposizione sia per quanto riguarda le strutture sanitarie nei quali verranno effettuati analisi, prelievi, esami e/o visite suppletive.

La mancanza o il venir meno, nel corso del contratto dei requisiti di cui sopra comporta la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

ART. 19 – SUBAPPALTO

L'Operatore economico potrà ricorrere al subappalto del servizio in oggetto secondo quando previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

Nel caso in cui l'Operatore economico intenda ricorrere al subappalto del servizio in oggetto dovrà tassativamente indicarlo all'atto dell'offerta indicando i servizi o parti dei servizi che intende subappaltare.

Nel caso in cui l'Operatore economico dovesse affidare specifiche attività ad un lavoratore autonomo, dovrà tassativamente darne comunicazione alla Società.

Allegati:

1. Protocollo sanitario 2016 ed identificazione gruppi omogenei di rischio;
2. Sede dei locali messi a disposizione da parte della Società e suddivisione dei lavoratori sulla base dell'ubicazione della propria sede di lavoro;
3. Planimetria schematica estesa autostradale di competenza della S.p.A. Autovie Venete con indicazione delle sedi aziendali;
4. Tabella delle principali quantità presunte;
5. Offerta economica;
6. DUVRI.